

# Prassi Bancaria Internazionale Uniforme

per l'esame dei documenti secondo le NUU 600

# PBIU

Edizione Italiana



# Prassi Bancaria Internazionale Uniforme

**per l'esame dei documenti  
secondo le NUU 600**

# PBIU



## **Prassi Bancaria Internazionale Uniforme per l'esame dei documenti secondo le NUU 600**

Copyright © 2023 ICC Italia

Tutti i diritti sono riservati.

Il testo ufficiale della Prassi Bancaria Internazionale Uniforme è quello in lingua inglese.

La traduzione in italiano è stata curata da ICC Italia, che ne detiene i diritti.

La presente edizione in italiano della Pubbl. **International Standard Banking Practice n. 821** della International Chamber of Commerce (ICC) è stata fatta in accordo con ICC attraverso ICC Services - Publications.

This edition of **International Standard Banking Practice** by the International Chamber of Commerce (ICC) is published by arrangement with ICC through ICC Services - Publications.

### **Pubblicazione ICC n. 821 Edizione italiana**

La ICC detiene il copyright e tutti i diritti di proprietà intellettuale di questo lavoro collettivo. Nessuna parte di questo lavoro può essere riprodotta, distribuita, trasmessa, tradotta o adattata in alcun modo o con alcun mezzo, eccetto nella misura in cui questo sia necessario a coloro che acquistano la pubblicazione per preparare, negoziare o registrare un contratto basato su questo lavoro. Questa eccezione non comprende il diritto di pubblicare questo lavoro su reti interne per accesso da parte di utenti multipli senza autorizzazione e su Internet per accesso pubblico, il che è severamente vietato.

Le autorizzazioni possono essere richieste a ICC e ICC Italia ai seguenti indirizzi [pub@iccwbo.org](mailto:pub@iccwbo.org) e [icc@iccitalia.org](mailto:icc@iccitalia.org)

# Indice

<b>Introduzione</b> .....	9
<b>Considerazioni preliminari</b> .....	11
Ambito della pubblicazione .....	11
Richiesta di emissione del credito e della modifica, emissione del credito e di ogni sua modifica .....	11
<b>Principi generali</b> .....	13
Abbreviazioni .....	13
Certificati, Certificazioni, Dichiarazioni e Attestazioni .....	13
Copie di documenti di trasporto disciplinati dagli artt. 19-25 delle NUU 600 .....	14
Correzione e modifica ("correzione") .....	14
Ricevuta di corriere, ricevuta postale e certificato di spedizione postale relativi all'invio di documenti, avvisi e simili .....	15
Date .....	15
Documenti e caselle, campi o spazi da compilare .....	17
Documenti ai quali non si applicano gli articoli delle NUU 600 relativi ai trasporti .....	17
Espressioni non definite nelle NUU 600 .....	17
Emittente di documenti .....	18
Lingua .....	18
Calcoli matematici .....	19
Errori di ortografia o di digitazione .....	19
Documenti di più pagine e allegati o appendici .....	19
Condizioni non-documentarie e incompatibilità di dati .....	19
Originali e copie .....	20
Marche di spedizione .....	21
Firme .....	21
Intestazione dei documenti e documenti combinati .....	22
<b>Tratte (<i>Drafts</i>) e calcolo della data di scadenza</b> .....	23
Requisiti di base .....	23
Scadenza .....	23
Data di scadenza .....	24
Giorni lavorativi per le banche, giorni di grazia, ritardi nelle rimesse .....	25
Utilizzo e firma .....	25
Importi .....	26

Girata .....	26
Correzione e modifica (“correzione”) .....	26
Tratta ( <i>draft</i> ) sull’ordinante .....	26
<b>Fatture (<i>Invoices</i>)</b> .....	27
Intestazione della fattura .....	27
Emittente della fattura .....	27
Descrizione di merci, servizi o prestazioni e altri temi generali relativi alle fatture ..	27
Utilizzi frazionati o spedizioni frazionate .....	29
<b>Documento di trasporto relativo ad almeno due diversi modi di trasporto (“multimodal or combined transport document”)</b> .....	30
Applicazione dell’art. 19 delle NUU 600 .....	30
Emissione, vettore, identificazione del vettore e firma di un documento di trasporto multimodale .....	30
Annotazioni di “a bordo” ( <i>on board</i> ), data di spedizione, luogo di ricezione, invio, presa in carico, porto di caricazione o aeroporto di partenza .....	31
Luogo di destinazione finale, porto di scaricazione o aeroporto di destinazione ..	32
Documento di trasporto multimodale originale .....	33
Consegnatario, ordinario, caricatore e girata, soggetto da avvisare .....	33
Trasbordo, spedizioni parziali e determinazione del termine di presentazione quando sono presentati più set di documenti di trasporto multimodale .....	34
Documento di trasporto multimodale netto ( <i>clean</i> ) .....	34
Descrizione della merce .....	35
Indicazione del nome ed indirizzo dell’agente incaricato della consegna alla destinazione .....	35
Correzioni e modifiche (“correzioni”) .....	35
Nolo e costi aggiuntivi .....	35
Rilascio di merci contro consegna di più di un documento di trasporto multimodale .....	36
<b>Polizza di carico</b> .....	37
Applicazione dell’art. 20 delle NUU 600 .....	37
Emissione, vettore, identificazione del vettore e firma della polizza di carico .....	37
Annotazione di “a bordo” ( <i>on board</i> ), data di spedizione, pre-carriage, luogo di ricezione e porto di caricazione .....	38
Porto di scaricazione .....	40
Polizza di carico originale .....	40
Consegnatario, ordinario, caricatore e girata, soggetto da avvisare .....	40
Trasbordo, spedizioni parziali e determinazione del termine di presentazione quando sono presentati più set di polizze di carico .....	41
Polizza di carico netta ( <i>clean</i> ) .....	42

Descrizione della merce .....	42
Indicazione del nome ed indirizzo dell'agente incaricato della consegna al porto di scaricazione .....	42
Correzioni e modifiche ("correzioni") .....	42
Nolo e costi aggiuntivi .....	42
Rilascio di merci rappresentate da più di una polizza di carico da consegnare .....	43
<b>Polizza di carico non negoziabile</b> .....	<b>44</b>
Applicazione dell'art. 21 delle NUU 600 .....	44
Emissione, vettore, identificazione del vettore e firma della polizza di carico non negoziabile .....	44
Annotazione di "a bordo" ( <i>on board</i> ), data di spedizione, pre-carriage, luogo di ricezione e porto di caricazione .....	45
Porto di scaricazione .....	47
Polizza di carico non negoziabile originale .....	47
Consegnatario, ordinario, caricatore e soggetto da avvisare .....	47
Trasbordo, spedizioni parziali e determinazione del termine di presentazione quando sono presentati più set di polizze di carico non negoziabili .....	48
Polizza di carico non negoziabile netta ( <i>clean</i> ) .....	49
Descrizione della merce .....	49
Indicazione del nome ed indirizzo dell'agente incaricato della consegna al porto di scaricazione .....	49
Correzioni e modifiche ("correzioni") .....	50
Nolo e costi aggiuntivi .....	50
<b>Polizza di carico per contratto di noleggio (<i>charter party</i>)</b> .....	<b>51</b>
Applicazione dell'art. 22 delle NUU 600 .....	51
Firma della polizza di carico per <i>charter party</i> .....	51
Annotazione di "a bordo" ( <i>on board</i> ), data di spedizione, <i>pre-carriage</i> , luogo di ricezione e porto di caricazione .....	52
Porto di scaricazione .....	54
Polizza di carico per <i>charter party</i> originale .....	54
Consegnatario, ordinario, caricatore e girata, soggetto da avvisare .....	54
Spedizioni parziali e determinazione del termine di presentazione quando sono presentati più set di polizze di carico per <i>charter party</i> .....	55
Polizza di carico per <i>charter party</i> netta ( <i>clean</i> ) .....	56
Descrizione della merce .....	56
Correzioni e modifiche ("correzioni") .....	56
Nolo e costi aggiuntivi .....	56
Rilascio di merci contro consegna di più di una polizza di carico per <i>charter party</i> .....	57
Contratti di <i>Charter Party</i> .....	57

<b>Documento di trasporto aereo</b> .....	58
Applicazione dell'art. 23 delle NUU 600 .....	58
Emissione, vettore, identificazione del vettore e firma del documento di trasporto aereo .....	58
Merci accettate per il trasporto, data di spedizione e richiesta della data effettiva di spedizione .....	59
Aeroporti di partenza e aeroporti di destinazione .....	59
Documento di trasporto aereo originale .....	59
Consegnatario, ordinario e soggetto da avvisare .....	59
Trasbordo, spedizioni parziali e determinazione del termine di presentazione quando sono presentati più set di documenti di trasporto aereo ..	60
Documento di trasporto aereo netto ( <i>clean</i> ) .....	61
Descrizione della merce .....	61
Correzioni e modifiche ("correzioni") .....	61
Nolo e costi aggiuntivi .....	61

<b>Documenti di trasporto su strada, per ferrovia o su vie d'acqua interne</b> .....	63
Applicazione dell'art. 24 delle NUU 600 .....	63
Vettore, identificazione del vettore e firma del documento di trasporto su strada, per ferrovia o su vie d'acqua interne .....	63
Luogo di spedizione e luogo di destinazione .....	63
Originale e duplicato di un documento di trasporto su strada, per ferrovia o su vie d'acqua interne .....	64
Consegnatario, ordinario e soggetto da avvisare .....	64
Trasbordo, spedizioni parziali e determinazione del termine di presentazione quando sono presentati più set di documenti di trasporto su strada, per ferrovia o su vie d'acqua interne .....	65
Documento netto ( <i>clean</i> ) di trasporto su strada, per ferrovia o su vie d'acqua interne .....	66
Descrizione della merce .....	66
Correzioni e modifiche ("correzioni") .....	66
Nolo .....	66

<b>Documento di assicurazione e copertura</b> .....	68
Applicazione dell'art. 28 delle NUU 600 .....	68
Emittente, firma ed originale del documento di assicurazione .....	68
Date .....	69
Importo della copertura e percentuale .....	69
Rischi da coprire .....	70
Soggetto assicurato e girata .....	70
Termini e condizioni generali di un documento di assicurazione .....	71
Premio assicurativo .....	71

<b>Certificato di origine</b> .....	72
Requisiti di base e adempimento della sua funzione .....	72
Emittente del certificato di origine .....	72
Contenuto del certificato di origine .....	72
<b>Lista, nota o distinta colli (“packing list”)</b> .....	74
Requisiti di base e adempimento della sua funzione .....	74
Emittente della <i>packing list</i> .....	74
Contenuto della <i>packing list</i> .....	74
<b>Lista, nota o distinta pesi (“weight list”)</b> .....	75
Requisiti di base e adempimento della sua funzione .....	75
Emittente della <i>weight list</i> .....	75
Contenuto della <i>weight list</i> .....	75
<b>Certificato del beneficiario</b> .....	76
Requisiti di base e adempimento della sua funzione .....	76
Firma del certificato del beneficiario .....	76
Contenuto del certificato del beneficiario .....	76
<b>Certificati di Analisi, di Ispezione, Sanitari, Fitosanitari, di Quantità, di Qualità e altri certificati (“certificato”)</b> .....	77
Requisiti di base e adempimento della loro funzione .....	77
Emittente del certificato .....	77
Contenuto del certificato .....	77
<b>L’attività della Commissione Bancaria della ICC</b> .....	79
<b>Sguardo sulla ICC</b> .....	81
<b>Alcune pubblicazioni ICC e ICC Italia relative al settore bancario e ICC Digital Library</b> .....	82

# Introduzione

La Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (PBIU), approvata per la prima volta dalla ICC Banking Commission nel 2002 (pubblicazione 645), aggiornata nel 2007 (pubblicazione 681) e nuovamente nel 2013 (pubblicazione 745), rappresenta un insostituibile aiuto per tutti gli operatori che utilizzano i crediti documentari. I componenti della ICC Banking Commission e, in generale, gli utilizzatori delle regole per i crediti documentari hanno ritenuto opportuno, in considerazione della sempre maggiore applicazione delle prassi individuate nelle PBIU, un allineamento della Pubblicazione con quelle più recenti riscontrate nella finanza commerciale.

Come annunciato nella riunione plenaria tenutasi a Parigi il 20 ottobre 2022, lo Steering Committee della Banking Commission, dietro suggerimento dei Comitati Nazionali, ha costituito un Gruppo di Lavoro al fine di avviare una revisione parziale della Prassi 745.

L'obiettivo era quello di passare in rassegna tutti i Pareri (*Opinions*) ICC approvati a partire dalla pubblicazione della PBIU 745, avvenuta nel 2013, e di garantire che la Prassi fosse pienamente allineata al loro contenuto. Sono stati, quindi, esaminati tutti i Pareri approvati tra ottobre 2013 e gennaio 2023

Tale revisione, peraltro, si è limitata a garantire l'allineamento tra i testi precedentemente approvati e ha consentito di contenere tutto il materiale rilevante in un'unica pubblicazione.

L'esito di questo esame ha portato all'individuazione di nove Pareri con contenuti significativi meritevoli di essere inclusi nella PBIU, riepilogati di seguito:

- Nuova Considerazione Preliminare viii), secondo cui l'assenza di un numero di credito, o l'errata digitazione di un numero di credito, su un documento non costituisce motivo valido di rifiuto. (Parere 876rev)
- Nuova Considerazione Preliminare ix), che stabilisce che condizioni amministrative quali la richiesta di un'ulteriore fotocopia di tutti i documenti, o una dichiarazione che tutti i documenti non possono essere pinzati, non dovrebbero essere incorporate in un credito da una banca emittente. (Parere 915rev)
- Aggiunta la parola "Industrie" al paragrafo A1 (Abbreviazioni). (Parere 837rev)
- Aggiunto un nuovo paragrafo A17 (b) in "Documenti e caselle, campi o spazi da compilare", in cui si afferma che non è richiesto che il nome, l'indirizzo e i dettagli di contatto (se presenti) del richiedente compaiano in una casella, campo specifico o spazio su una fattura. (Parere 818rev)
- Aggiunto il nuovo paragrafo A31 (b) in "Copia dei documenti", in cui si afferma che non è necessario firmare le copie dei documenti (Parere 842rev3). Il preesistente paragrafo A31 (b) è stato spostato in A31 (c)
- Aggiunto il nuovo paragrafo C7 "Questioni generali relative alle fatture", che prevede che una fattura presentata a fronte di un credito emesso in USD, recante solo il simbolo "\$" senza ulteriori precisazioni, soddisfi il requisito del sub-articolo 18 (a) (iii) delle NUU 600, a meno che i dati contenuti nella fattura

stessa, o in un altro documento presentato, implicino che il simbolo “\$” possa riferirsi a una valuta diversa dal dollaro statunitense. (Parere 814rev4)

- Aggiunti nuovi paragrafi D5 (e) in “Documento di trasporto multimodale o combinato”, E5 (e) in “Polizza di carico”, e F4 (e) in “Polizza di carico non negoziabile”, che stabiliscono che la firma del comandante (*captain*) può essere accompagnata da un timbro che include il nome della nave. (Parere 813)
- Aggiunto il nuovo paragrafo G4 (c) “Polizza di carico per contratto di noleggio”, che stabilisce che la firma del comandante (*captain*) può essere accompagnata da un timbro che include il nome della nave. (Parere 836rev)
- Aggiunto il nuovo paragrafo K2 (b), che afferma che le NUU 600 non richiedono che un agente o un procuratore debba essere nominato in un documento assicurativo. Il preesistente paragrafo K2 (b) è stato spostato in K2 (c). (Parere 835rev)

Un ringraziamento va al Gruppo di Lavoro:

- Gary Collyer, Collyer Consulting
- Manuel Jose Giao Sanchez, Banco Santander
- Mohammad Imam, Jordan Islamic Bank
- Birgit Karpp, LBBW
- A. T. M. Nesarul Hoque, Mutual Trust Bank
- Glenn Ransier, Wells Fargo
- Kim Sindberg, Nordea

David Meynell

Senior Technical Adviser, ICC Banking Commission  
Chair, ISBP Alignment Working Group

Aprile 2023

# Considerazioni preliminari

## Ambito della pubblicazione

- I) Questa pubblicazione deve essere letta congiuntamente alle NUU 600 e non separatamente.
- II) La prassi descritta in questa pubblicazione illustra come gli articoli delle NUU 600 devono essere interpretati e applicati, nella misura in cui i termini e le condizioni del credito, o qualsiasi sua modifica, non modificano o escludano espressamente l'applicazione di un articolo delle NUU 600.

## Richiesta di emissione del credito e della modifica, emissione del credito e di ogni sua modifica

- III) I termini e le condizioni di un credito e di ogni sua modifica sono indipendenti dalla vendita o altro contratto sottostante anche se il credito o la modifica vi fanno espresso riferimento. Quando si concordano i termini della vendita o di altro contratto, le parti devono essere consapevoli delle implicazioni che ne derivano per la stesura del credito o per la richiesta di una modifica.
- IV) Molti dei problemi che sorgono in fase di esame dei documenti potrebbero essere evitati o risolti dalle rispettive parti esercitando scrupolosa attenzione, fino al dettaglio, nella richiesta del credito o di una modifica e nell'emissione del credito o di una modifica. L'ordinante e il beneficiario devono valutare attentamente i documenti richiesti per la presentazione, da chi tali documenti devono essere emessi, i dati che devono contenere e i termini per la loro presentazione.
- V) Sono a carico dell'ordinante i rischi derivanti da sue istruzioni ambigue fornite per l'emissione o la modifica di un credito. La banca emittente può, salvo il caso di espresse istruzioni contrarie dell'ordinante, integrare o esplicitare tali istruzioni in maniera necessaria o opportuna al fine di consentire l'utilizzo del credito o di ogni sua modifica. La banca emittente deve garantire che il credito emesso, o una sua modifica, non risulti ambiguo o incompatibile con i suoi termini e condizioni.
- VI) L'ordinante e la banca emittente devono essere pienamente consapevoli del contenuto delle NUU 600 e prendere atto che articoli quali 3, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 28(i), 30 e 31 recano clausole che possono produrre esiti non previsti. Ad esempio, se un credito richiede la presentazione di una polizza di carico e contiene il divieto di trasbordo, nella maggior parte dei casi il credito stesso dovrà provvedere ad escludere l'applicazione dell'art. 20 (c) delle NUU 600 per rendere efficace il divieto di trasbordo.
- VII) Il credito, o qualsiasi sua modifica, non deve richiedere la presentazione di un documento emesso, firmato o controfirmato dall'ordinante. Se tuttavia un credito, o una sua modifica, viene emesso con tale condizione, il beneficiario deve considerare l'opportunità di tale richiesta e valutare la propria capacità di attenersi o richiedere adeguata modifica.

- VIII) La richiesta di inserire il numero del credito su un documento avviene solitamente su iniziativa della banca emittente al fine di facilitare la raccolta dei documenti, qualora uno o più documenti si dovessero staccare dalla presentazione. A condizione che tutti i documenti richiesti siano stati ricevuti dalla banca emittente, l'assenza del numero del credito o l'errata battitura di tale numero su un documento non costituisce motivo di rifiuto. Diverso è il caso in cui è il paese importatore che richiede che il numero del credito debba essere riportato su uno o più documenti. In tali circostanze, il credito deve indicare chiaramente che questo è il motivo per cui il numero viene riportato su detti documenti.
- IX) Una banca emittente non dovrebbe incorporare nel credito condizioni amministrative come la richiesta di presentare una serie aggiuntiva di copie di documenti ad uso della banca emittente, o una condizione secondo cui tutti i documenti non possono essere pinzati. Se, tuttavia, tali condizioni vengono inserite nel credito ma non rispettate, ciò non costituisce motivo di rifiuto.